



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto

Il Soprintendente

VISTA la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Veneto Orientale in data 04.12.2001, prot. 11306;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n.352";

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283 "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico";

VISTA la richiesta di autorizzazione alla alienazione dell'immobile denominato "Ex Casa del Medico", sito a Ormelle (TV), Piazza della Vittoria, catastalmente distinto al fg. 5, Sez. A, mapp. 156 subb. 1-2-3-4-5, e n. 157 (giardino di proprietà), giunta a questa Amministrazione in data 16 luglio 2001;

CONSIDERATO che il suddetto complesso immobiliare è di proprietà del Comune di Ormelle (TV), con sede in Piazza della Vittoria, n. 56;

CONSIDERATO che la domanda predetta è pervenuta completa dei necessari allegati;

CONSIDERATO il parere favorevole all'alienazione espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Veneto Orientale, con nota prot. 11306 del 04.12.2001;

CONSIDERATO che qualsiasi intervento sul complesso immobiliare dovrà essere preventivamente autorizzato o approvato ai sensi degli artt. 21, 23 e 35 del D. Lgs. 490/1999;

DICHIARA

l'interesse storico-artistico particolarmente importante dell'immobile denominato "Ex Casa del Medico", sito a Ormelle (TV), Piazza della Vittoria, catastalmente distinto al fg. 5, Sez. A, mapp. 156 subb. 1-2-3-4-5, e n. 157 (giardino di proprietà), in quanto trattasi di interessante edificio padronale presente nel catasto austriaco del 1842, caratterizzato principalmente da un volume cubico sviluppato su tre livelli con tetto a padiglione e dalla facciata sud, antistante la piazza, di composizione simmetrica e regolare con bel balcone al primo piano. La casa, che fu abitazione del medico del paese, ha mantenuto abbastanza integro l'impianto planimetrico.

PRESCRIVE

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283, le seguenti misure di conservazione:

- deve essere garantita la buona conservazione di ogni singola parte dell'immobile;
- dovrà essere sottoposto ad approvazione preventiva della competente Soprintendenza, qualsiasi progetto di modifica che riguardi il bene o la sua destinazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 490/99;
- in particolare non può essere demolito l'edificio principale.

Si prescrive inoltre che nel contratto di alienazione sia prevista espressamente la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del D.P.R. 283/2000.

L'osservanza delle presenti prescrizioni costituisce obbligazione principale dell'acquirente, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, la cui inosservanza comporta l'applicazione della clausola di cui all'art. 1456 c.c. e della clausola penale di cui all'art. 1382 c.c. in base alla quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo maggior danno.

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Dr.ssa *Giovanna NEPI SCIRE*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- pagina 2 -

AUTORIZZA

l'alienazione dell'immobile denominato "Ex Casa del Medico", sito a Ormelle (TV), Piazza della Vittoria, catastalmente distinto al fg. 5, Sez. A, mapp. 156 subb. 1-2-3-4-5, e n. 157 (giardino di proprietà), di proprietà del Comune di Ormelle (TV);

Si precisa che, avendo la presente autorizzazione carattere d'inderogabile previetà, gli estremi della stessa dovranno altresì essere espressamente richiamati nel suddetto atto e che, ai sensi dell'art. 58 e ss. del D.Lgs. 29.10.2000 n. 490, dovrà essere cura dell'ente proprietario comunicare all'Ufficio scrivente nel termine di 30 giorni dalla stipulazione, l'avvenuto passaggio di proprietà.

Il presente atto sarà trascritto alla competente conservatoria dei registri immobiliari a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Veneto Orientale ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'art. 11 del D.P.R. 283/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alle legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente atto.

Venezia, **18 DIC. 2001**

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
(Dott.ssa Giovanna Scirè Nepi)

/rs

D. 25/01

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Dr.ssa *Giovanna NEPI SCIRÈ*